

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n° 74/04

5 ottobre 2004

Sentenza della Corte nella causa C-442/02

Caixa Bank France/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

### **LA CORTE CONDANNA LA NORMATIVA FRANCESE CHE VIETA LA REMUNERAZIONE DEI DEPOSITI A VISTA**

*Tale limitazione alla libertà di stabilimento garantita dal Trattato CE non può essere giustificata né dalla tutela dei consumatori né dall'incentivazione del risparmio*

Dal 18 febbraio 2002, la Caixa Bank France, filiale francese della Caixa Holding, società di diritto spagnolo, offre sul mercato in Francia, un conto di deposito a vista con una remunerazione in ragione del 2 % l'anno per importi superiori a 1500 euro. Con decisione della Commissione bancaria e finanziaria, da un lato, veniva vietato alla Caixa Bank di concludere con soggetti residenti nuove convenzioni relative a tali conti remunerati e, dall'altro, le veniva ingiunto di procedere alla denuncia delle clausole delle convenzioni già concluse per tali tipi di prodotti. Avverso tale decisione la Caixa Bank ricorreva dinanzi al Conseil d'État, che decideva di interrogare la Corte di giustizia sulla compatibilità di tale normativa con le disposizioni del Trattato CE in materia di libertà di stabilimento.

La Corte di giustizia rileva anzitutto che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio<sup>1</sup>, non trova applicazione nella causa in esame, poiché non riguarda le restrizioni imposte alle società che si stabiliscono in uno Stato membro quali filiali di enti creditizi stabiliti in altri Stati membri.

In seguito essa rileva che il diritto di stabilimento, riconosciuto sia alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro sia alle persone giuridiche, comporta, fatte salve le eccezioni e le condizioni previste, l'accesso, nel territorio di un altro Stato membro, a tutte le attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e la

---

<sup>1</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/12/CE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L126, pag. 1),

creazione di agenzie, succursali o consociate.

La situazione giuridica della Caixa Bank **ricade dunque nella sfera del diritto comunitario per effetto delle disposizioni del Trattato<sup>2</sup>** che impongono l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, e cioè di tutte le misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l'esercizio di tale libertà.

**La Corte giudica che il divieto di remunerare i conti di deposito a vista previsto dalla normativa francese costituisce per le società di altri Stati membri un serio ostacolo all'esercizio delle loro attività tramite una filiale in Francia, che pregiudica il loro accesso al mercato.** Di conseguenza, tale divieto che riguarda una delle attività di base degli enti creditizi è considerato come una restrizione, in quanto colpisce le filiali di società straniere nella raccolta di capitali presso il pubblico. Essa le priva della possibilità di porre in essere, mediante la remunerazione dei conti di deposito a vista, una concorrenza più efficace nei confronti degli enti creditizi tradizionalmente operanti in Francia, dotati di una rete estesa di agenzie e che dispongono, conseguentemente, di maggiori capacità.

Al fine di giustificare la restrizione alla libertà di stabilimento risultante dalla disposizione controversa, il governo francese si è richiamato tanto alla tutela dei consumatori quanto all'incentivazione del risparmio a medio e a lungo termine, ma la Corte considera che il divieto di remunerazione dei depositi a vista costituisce una misura che va oltre quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi di informazione, che non impegna la Corte di giustizia.*

*Lingue disponibili : FR, EN, IT, NL, ES, EL, DE*

*Il testo integrale delle conclusioni si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>*

*Di norma può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis*

*Tél: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674*

---

<sup>2</sup> Art. 43 CE.